



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI, ANZIANI ED INABILI IN ETA' LAVORATIVA

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 25/09/2015

MODIFICATO

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di approvazione dal 01/10/2015

ENTRATO IN VIGORE in data 16/10/2015

ART. 1
Definizione e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi dell'Azienda Speciale del Comune di Caorle "Don Moschetta", istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a minori, anziani, ed inabili in età lavorativa, per quanto attiene al servizio non di competenza dell'Azienda Socio Sanitaria Locale, al fine di favorirne il mantenimento nell'ambiente sociale e familiare evitandone l'emarginazione e l'isolamento.
2. Il servizio ha come obiettivo quello di conservare e restituire all'utente assistito condizioni di autosufficienza psico-fisica-sociale, la cui mancanza è spesso causa di ricovero e quindi di isolamento.

ART. 2
Attivazione

1. L'intervento del servizio può avvenire su richiesta dell'interessato, dei suoi familiari, dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore, su segnalazione di altri servizi socio-sanitari o d'ufficio.
2. La presa in carico deve essere disposta dai Responsabili di Settore e concordata con il singolo utente e con i suoi familiari più stretti.
3. In caso di necessità ed urgenza è ammessa l'attivazione del servizio, in deroga della predetta autorizzazione, in attesa del perfezionamento della domanda, che deve avvenire di norma entro ventiquattro ore.
4. L'attivazione potrà essere arricchita dalla valutazione dell'UVMD, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di altro tipo.
5. Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individuale, il servizio non verrà attivato.
6. L'attivazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

ART. 3
Destinatari

1. Il Servizio Domiciliare è rivolto secondo il seguente ordine di priorità a:
 - a. Anziani e adulti in condizioni di limitata autosufficienza, privi di una rete familiare di supporto;
 - b. Anziani e adulti in condizioni di limitata autosufficienza, con una rete familiare momentaneamente impossibilitata a garantire l'assistenza necessaria;
 - c. Anziani e adulti in condizioni di limitata autosufficienza, con una rete familiare che necessita di essere supportata nello svolgimento di determinate funzioni assistenziali.

ART. 4
Istruttoria

1. A seguito della segnalazione o della richiesta di intervento da presentare agli Uffici competenti del Comune o dell'Azienda Speciale, l'Assistente Sociale (con un operatore O.S.S.) effettua la prima visita domiciliare, svolge l'indagine che il caso richiede, formula un piano d'intervento e predispone le successive verifiche.

2. Prima dell'attivazione del servizio l'interessato, o chi per esso, dichiara agli uffici competenti l'autocertificazione ISEE, con l'obbligo di aggiornare i dati della situazione economica entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 5

Impegni dell'utente

1. L'utente si impegna:

- ad essere presente al domicilio al momento dell'intervento;
- ad avvisare gli operatori addetti della sospensione del servizio nell'ultima prestazione che precede la sospensione;
- a comunicare all'Ufficio competente la richiesta di riattivazione del servizio, dopo temporanea sospensione, entro il giorno precedente a quello in cui si desidera che il servizio venga ripreso;
- a pagare il costo del servizio sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale o dal consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, previo assenso del Comune di Caorle, per i servizi pubblici a domanda individuale;
- ad aggiornare la propria condizione economica, sottoscrivendo e presentando entro il 31 gennaio di ogni anno l'autodichiarazione DSU ai fini dell'ISEE, presso uno dei centri abilitati dalla legge al rilascio del documento;
- a corrispondere comunque la quota di compartecipazione stabilita nel caso in cui non sia stata comunicata la sospensione del servizio (fatta eccezione per gravi e documentati motivi).

2. In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto per decisione dell'Assistente sociale e/o Dirigente del Servizio o dell'azienda speciale.

3. Nel caso in cui non sia stata sottoscritta alcuna D.S.U. ai fini ISEE, entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, o entro il 31 gennaio per i servizi già attivati, la quota applicata sarà quella massima prevista, fino alla data della effettiva sottoscrizione.

ART. 6

Modifica e interruzione degli interventi e del servizio

1. Spetta agli operatori del Servizio, proporre la modifica o la sospensione degli interventi, quando si presentano le condizioni che richiedono un cambiamento.

2. L'attività di aggiornamento e verifica delle situazioni deve essere affrontato nella riunione di coordinamento del Servizio che si tiene con frequenza settimanale.

3. Il servizio potrà essere momentaneamente interrotto nei casi e con le modalità di cui all'art. 5 e per:

- a. scioperi o cause di forza maggiore (con garanzia dei servizi essenziali);
- b. presenza di utenti con situazioni di gravità e urgenza rispetto a quelli in carico.

4. Il servizio potrà essere definitivamente interrotto in qualsiasi momento con:

- a. comunicazione scritta, su apposita modulistica, da parte dell'utente o di un familiare;
- b. ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;
- c. decisione dell'Assistente Sociale/ Dirigente del Servizio per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione;
- d. decisione dell'Assistente Sociale/Dirigente del Servizio per mancata contribuzione dell'utente al costo del servizio per un mese. La sospensione sarà comunicata con lettera;
- e. nel caso di mancato utilizzo degli ausili protesici prescritti dall'AULSS, da parte dell'utente e suoi familiari.

ART. 7

Prestazioni

1. Agli operatori del Servizio sono demandate le prestazioni che vengono indicate nel disciplinare di appalto di cui sotto descritte in maniera sintetica ed in particolare:
 - aiuto alla famiglia nell'attivazione di tutte le risorse presenti nell'ambiente al fine di conservare al massimo l'autonomia del soggetto;
 - attività di cura ed igiene della persona;
 - attività di supporto all'igiene ambientale;
 - consegna di pasti confezionati a domicilio;
 - accompagnamento per visite mediche o per il disbrigo di commissioni;
 - interventi igienico-sanitari di semplice attuazione sotto il controllo del medico;
 - attività di segretariato, disbrigo di commissioni, sostegno per l'attuazione di prestazioni mediche specialistiche;
 - stimolazione e aiuto per la preparazione del pasto e del servizio di lavanderia;
2. Le prestazioni elencate o quant'altro dovranno essere concordate con l'utenza, non verranno necessariamente fornite globalmente ad ogni assistito, ma commisurate per necessità, intensità e ampiezza al bisogno personale dell'utente ed alle sue generali condizioni.
3. Tali prestazioni saranno previste dal progetto di aiuto individualizzato e potranno essere quantificate di massima in interventi da 30, 45, 60 minuti. È prevista una flessibilità di 10 minuti in entrata ed in uscita rispetto all'orario concordato, in ragione della particolarità delle prestazioni e delle specificità del soggetto in carico.

ART. 8

Tipologia e frequenza delle prestazioni

1. La tipologia e la frequenza delle prestazioni, tenuto conto della richiesta dell'interessato, verrà stabilita dopo la valutazione complessiva del caso dall'equipe degli operatori riuniti in coordinamento.

ART. 9

Sospensione/interruzione del servizio

1. Il servizio potrà essere momentaneamente sospeso nei casi e con le modalità di cui all'art.5 e per scioperi o cause di forza maggiore (con garanzia dei servizi essenziali).
2. Il servizio potrà essere definitivamente interrotto in qualsiasi momento con:
 1. comunicazione scritta da parte dell'utente o di un familiare;
 2. ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;
 3. decisione dell'Assistente Sociale/ Dirigente del Servizio per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione;
 4. decisione dell'Assistente Sociale/Dirigente del Servizio per mancata contribuzione dell'utente al costo del servizio per un mese. La sospensione sarà comunicata con lettera raccomandata;

ART. 10

Liste di attesa

1. La formulazione di eventuali liste di attesa per l'accesso al Servizio terrà prioritariamente conto sia del rischio di istituzionalizzazione o di emarginazione, sia del disagio economico presentato.

ART. 11

Sinergie

1. Nello svolgimento delle proprie attività, gli operatori si avvarranno della stretta collaborazione dei medici di medicina generale e di tutti i presidi socio-sanitari operanti sul territorio, nonché di tutte le organizzazioni di volontariato che, attraverso un intervento integrato, finalizzano la loro attività al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del Servizio Domiciliare.

ART. 12

Obblighi degli utenti

1. Gli utenti del Servizio di Assistenza domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo della prestazione, secondo la certificazione ISEE.

2. Eventuali informazioni, non rese note e successivamente accertate consentiranno all'Amministrazione Comunale o all'Azienda Speciale "Don Moschetta" di provvedere ad applicare, secondo il presente regolamento, le nuove tariffe conseguenti ai maggiori redditi accertati, a far tempo dall'inizio dell'erogazione del Servizio Domiciliare.

ART. 13

Tariffe

1. La quota di compartecipazione a carico dell'Utente del Servizio di Assistenza Domiciliare è calcolata sulla base della certificazione ISEE come da seguente tabella:

Valore ISEE		Tariffa oraria rispetto costo servizio
Da € 0,00	A € 2.000,00	5%
Da € 2.000,01	A € 4.000,00	10%
Da € 4.000,01	A € 6.000,00	20%
Da € 6.000,01	A € 8.000,00	25%
Da € 8.000,01	A € 10.000,00	35%
Da € 10.000,01	A € 12.000,00	45%
Da € 12.000,01	A € 16.000,00	70%
oltre € 16.000,01		100%

2. Il costo del servizio e le fasce ISEE potranno essere adeguate con Deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale "Don Moschetta", previo assenso del Comune di Caorle, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale.

3. Per due accessi quotidiani la tariffa è aumentata del 30%.

4. La compartecipazione è ridotta del 30% qualora più soggetti, dello stesso nucleo, usufruiscano del servizio.

5. In caso di compresenza di un secondo operatore, per lo svolgimento del servizio per il medesimo utente, si applica una riduzione del 30% del costo del secondo operatore.

ART . 14

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale o l'Azienda Speciale "Don Moschetta" effettueranno controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 4 comma 7 del DLgs. 109/99 s.m.i., ed in osservanza a quanto stabilito dalle norme vigenti e dagli indirizzi operativi adottati dall'ente.
2. Ai sensi degli articoli 76 e 75 del citato D.P.R. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione Comunale o l'Azienda Speciale "Don Moschetta" possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità

ART . 15

Tutela Privacy

1. Il Trattamento dei dati di cui al presente regolamento è stabilito:
 - dalla Legge 13.12.1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
 - dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

ART . 16

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 07.08.1990 n.241 s. m .i . sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune.
2. Al richiedente il servizio ne verrà consegnata copia al momento della presentazione della domanda.

ART . 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che lo approva e sostituisce il "Regolamento Comunale servizio pasti a domicilio", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/05/2013, che si intende abrogato a tutti gli effetti.